Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 6 marzo 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre**, nel palazzo del Ministero delle Finanze; **Corso Umberto, 234** (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); **in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi** delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in **ROMA** – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 6 MARZO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Municipio di Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca nazionale del lavoro - Gestione obbligazioni marmi di Carrara e Fivizzano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 13ª estrazione della serie A 6 % del 14 febbraio 1939-XVII. — **« S.T.I.P.E.L. » Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, in Torino:** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 10ª estrazione del 24 febbraio 1939-XVII. — **Compagnia fondiaria regionale (in liquidazione speciale) - Servizio obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie Sarde:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« O.C.S.A. » Officine Canavesane Società Anonima, in Torino:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 1° marzo 1939-XVII. — **Società anonima Alfa Romeo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 368.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL
COBOLLI-GIGLI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 369.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1268, riguardante contributi dei Comuni e delle Provincie nelle spese per il porto di Genova dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1268, riguardante contributi dei Comuni e delle Provincie nelle spese per il porto di Genova dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1935.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI —
DI REVEL — COBOLLI-GIGLI —
LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 370.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — ALFIERI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 371.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 372.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, che apporta modificazioni alla tariffa doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, che apporta modificazioni alla tariffa doganale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 373.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 713, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 713, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 374.

Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare otto esemplari di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, uno per il Ministero della cultura popolare tre per la Prefettura uno per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi.

L'obbligo comprende anche ogni ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di due esemplari: l'uno per il Ministero della cultura popolare l'altro per il Provveditorato agli studi.

La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.

Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo è limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.

L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.

Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.

Art. 3.

Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative lo stampatore è tenuto a consegnare soltanto una copia per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi, salvo sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare per il Provveditorato agli studi.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine.

Art. 4.

Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi per il Ministero della cultura popolare, per la Procura del Re, per il Provveditorato agli studi, devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera come non adempiuto, quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.

Art. 5.

Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:

1° del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;

2° dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista, di effettiva pubblicazione.

Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.

Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta la dicitura « Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge ».

Art. 6.

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo precedente. Sugli altri esemplari basta l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o dell'editore.

Art. 7.

Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, comunque impresse e da parati ed altri simili stampati.

Inoltre i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare potranno, per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonchè le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie.

Art. 8.

Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento previsto dall'articolo 14, lo stampatore o editore è punito, semprechè il fatto non costituisca un più grave

reato, con l'ammenda non inferiore a lire cento, alla quale può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza non esonera dall'obbligo di adempiere a quanto è prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, può, in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore è tenuto altresì a risarcire i danni subiti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto od una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento.

Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.

Art. 10.

La procura del Re, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale.

I tre esemplari per la Prefettura sono destinati, il primo alla Prefettura stessa, il secondo al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), il terzo al Ministero della cultura popolare.

Il Ministero dell'interno e quello della cultura popolare rimettono ad istituti, prescelti come sopra, gli stampati e le pubblicazioni che si rendano disponibili pressi gli Uffici centrali o presso la Prefettura.

I tre esemplari per il Provveditorato agli studi richiesti dal primo comma dell'articolo 1, sono destinati: uno alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma; uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; uno alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altra città della provincia stessa, designata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

La destinazione dell'esemplare per il Provveditorato agli studi richiesto dal 2° comma dell'art. 1, dal 1° comma dell'art. 2 e dal 2° comma dell'art. 3, è stabilita dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 11.

Fermi gli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 della presente legge i Ministeri, gli Uffici ed Istituti ad essi dipendenti, e tutti gli altri Istituti od Enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque siano enti di diritto pubblico, devono inviare alle Biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fotografiche, degli estratti di così e di ogni ristampa.

Tale obbligo permane a carico degli Uffici e Istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni siano, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.

Art. 12.

E' istituita presso il Ministero della cultura popolare una Commissione consultiva per le materie contemplate dalla presente legge.

Detta Commissione, composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare è presieduta dal direttore generale per la stampa italiana.

Art. 13.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1932, n. 654, sono abrogate.

Rimane in vigore ogni altra norma, concernente la consegna di esemplari per fini diversi da quelli della presente legge, l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.

Art. 14.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni, sarà stabilita la data di entrata in vigore della presente legge e sarà approvato il regolamento per la sua attuazione.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in Testo unico, con ogni opportuna norma integrativa, le disposizioni della presente legge e di ogni altra sulla materia contemplata dall'art. 13.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 febbraio 1939-XVII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Bernalda (Matera) e nomina del commissario straordinario.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Bernalda (Matera) sono sciolti ed il sig. Giulio Verga fu Salvatore, è nominato Commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1056)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 febbraio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 136, e successivamente modificato con R. decreto 24 marzo 1932-X, n. 444;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 20 agosto 1938-XVI e 7 dicembre 1938-XVII, e dell'Assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 27 agosto 1938-XVI, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, allegato al presente decreto, composto di n. 64 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1057)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 febbraio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, approvato con R. decreto 23 febbraio 1931-IX, n. 205;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 13 dicembre 1938-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 7 gennaio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, allegato al presente decreto, composto di n. 79 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1058)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Ivrea (Aosta).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto 24 ottobre 1938-XVI, col quale l'avv. Adolfo De La Pierre è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ivrea;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetta Cassa, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dall'avv. Adolfo De La Pierre;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il gen. cav. uff. Giorgio Montù è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ivrea, con sede in Ivrea, in sostituzione dell'avv. Adolfo De La Pierre, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1100)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1939-XVII.
Nomina del sig. Mario Bonini di Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Pietro Columella, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Mario Bonini di Luigi;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Bonini di Luigi è nominato rappresentante del sig. Pietro Columella, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(1102)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le Finanze, con nota in data 28 febbraio 1938-XVII ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, concernente la elevazione dei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

(1130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un immobile in Pisa

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 febbraio 1939-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Pisa, destinato, ad una seconda istituenda Casa della Madre e del Bambino.

(1101)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Fiume Grande Inferiore in provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 23 febbraio 1939-XVII, n. 611, ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato approvato lo statuto del Consorzio di irrigazione Fiume Grande Inferiore con sede in Brescia, deliberato nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge il 13 marzo 1938.

(1076)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 48

del 27 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,19
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	432 —
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,94
Cecoslovacchia (Corona)	65,04
Danimarca (Corona)	3,9815
Germania (Reichsmark)	7,6275
Norvegia (Corona)	4,4810
Olanda (Fiorino)	10,0325
Polonia (Zloty)	358,60
Portogallo (Scudo)	0,8094
Svezia (Corona)	4,5920
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6335
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,525
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,175
Id. Id 5 % (1936)	92,35
Rendita 5 % (1935)	92,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,80

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Apiro (Macerata), Cascia (Perugia) e Oriolo Romano (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Apiro (Macerata), di Cascia (Perugia) e di Oriolo Romano (Viterbo);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1064)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Andrea Frius (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 gennaio 1938-XVI con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di S. Andrea Frius ora denominata Cassa rurale ed artigiana di S. Andrea Frius, con sede nel comune di S. Andrea Frius (Cagliari);
Veduto il proprio provvedimento in data 20 gennaio 1938-XVI, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di S. Andrea Frius, con sede nel comune di S. Andrea Frius (Cagliari), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 20 luglio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1070)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Roccaraso (Aquila), Montegiordano (Cosenza) e Nova Siri (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Roccaraso (Aquila), di Montegiordano (Cosenza) e di Nova Siri (Matera);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1065)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Andrea Jonio (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta della Sezione di Credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Raffaele Valenti di Bruno, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Andrea Jonio (Catanzaro).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1074)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 settembre 1938-XVI con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina con sede nel comune di Valle Aurina (Bolzano);

Veduto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1938-XVI, col quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che in seguito alle dimissioni del commissario straordinario dott. Silvio Corradini si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Orfeo Cesaro fu Giobatta è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, avente sede nel comune di Valle Aurina (Bolzano), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Silvio Corradini.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1071)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Spinazzola (Bari), Cropalati (Cosenza) e Poggio Imperiale (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-XVI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati Presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
De Feo Antonio fu Emanuele, per la Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola (Bari);
Pizzetti Oreste fu Mamante, per la Cassa comunale di credito agrario di Cropalati (Cosenza);
Chirò dott. Giuseppe fu Alfonso, per la Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1072)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari), Villaputzu (Cagliari) e Villasor (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Foddi Onnis Nicolò di Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari);
Mulas Giuseppe fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari);
Pistis Paolo fu Gaetano, per la Cassa comunale di credito agrario di Villasor (Cagliari).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1073)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Locogrande, in liquidazione, con sede in Locogrande (Trapani).

Nella seduta tenuta il 18 febbraio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Locogrande, in liquidazione, con sede in Locogrande (Trapani), l'avv. Calcedonio Scio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1123)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1938-XVII.

S. E. il cav. di gr. cr. Luigi Aldovrandi Marescotti conte di Vianc, Ambasciatore di Sua Maestà, presidente;
On. prof. avv. cav. di gr. Alberto Asquini, ordinario nella Regia università di Roma, membro;
On. prof. cav. di gr. cr. Francesco Ercole, ordinario nelle Regie università, membro;
Comm. prof. avv. nob. Jacopo Mazzei, pro rettore della Regia università di Firenze, membro;
Gr. uff. prof. Tommaso Perassi, ordinario nella Regia universita di Roma, membro;
Gr. uff. nob. Leonardo dei conti Vitetti, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, membro;
Comm. nob. Luca dei conti Pietromarchi, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, membro,
Comm. Edoardo Pervan, Regio console generale, membro;
Cav. uff. Francesco Silj, Regio console, segretario;
Cav. uff. Manlio Castronuovo, Regio console, vice segretario.

(1127)

Elenco degli ammessi al concorso a 10 posti nella carriera diplomatico-consolare e diario delle prove scritte

Gli esami del concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 7 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1938, n. 283, avranno luogo in Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (viale del Re) nei giorni 15, 16, 17, 18 e 20 marzo p. v., dalle ore 12 alle ore 20.
Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda.
Aillaud Enrico, Albasio Cesare, Alberani Enrico, Albi Aldo Mario, Azzarita Manfredi, Bacci Giulio, Baldeschi Antonio, Baschieri Gastone, Beltramini De Casati Giovanni Maria, Berrini Giovanni, Bertea Cesare, Biondi Morra Goffredo, Borin Rino, Borromeo Giovanni Lodovico, Bracci Giuseppe, Buccafusca Aurelio, Cancellario D'Alena Franz, Canevaro Raffaele, Cannavina Paolo, Capone Man-

fredi, Casella Corrado, Cassani Pietro, Cataldi Mario, Cattaneo Riccardo, Cerchione Roberto, Corica Giovanni, Cornaggia Medici Castiglioni Gherardo, Cortesi Gabriele, Costa Sanseverino Edoardo, D'Amico Saverio, De Benedictis Vincenzo, De Cardona Roberto, Del Faloppio Raffaele, De Lieto Vollaro Roberto, De Marco Nicola, De Martino Edoardo, De Prospero Alfonso, Dufour Berte Massimiliano, Faà Di Bruno Franco, Fabbricotti Fabrizio Uberto, Falchi Silvio, Fenzi Benedetto, Filo Mario, Fratta Alfonso, Fumarola Angelo, Gaetta Fernando, Galluppi Enrico, Giachetti Mario, Gizzi Emilio, Guazzaroni Cesidio, Iezzi Alberto, Lang Vittorio, Long Ludovico, Luciolli Giovanni, Maffi Alessandro, Manassei Alessandro, Manca di Villahermosa Enrico, Marinucci Costanzo, Martina di Cornegliano Francesco, Martinoni Luigi, Massimo Lancellotti Paolo, Merlo Giovanni, Meschinelli Giuseppe, Milano Guido, Mondello Mario, Mosca Ugo, Mussa Paolo Emilio, Nardi Mario, Ogno Antonio, Orlandi Corrado, Orlandi Vittorio Giovanni, Orsini Baroni Carlo Andrea, Ostillio Cataldo, Pallavicino Alerame, Pardo Arvid, Pasquinelli Cesare, Pedrini Ivan, Peroni Carlo, Perrone Capano Attilio, Pittani Luigi, Poggi Cavalletti Antonio, Pompei Gianfranco, Rainerl Paolo Carlo, Ranieri Bourbon Del Monte Lodovico, Riccardi Roberto, Ricciulli Pasquale, Ridolfi Giulio, Rocchi Giovanni, Romanelli Renzo Luigi, Rosso Arnaldo, Rubino Eugenio, Santorelli Pietro, Selvaggi Vincenzo, Serra-Zanetti Giovanni, Simonetti Diego, Smoquina Giorgio, Sogno Rata Edgardo, Soro Diego, Stampa Guidobaldo, Terra Abrami Claudio, Theodoli Francesco, Toesca Di Castellazzo Pier Gioachino, Tonci Ottieri Della Ciaia Francesco, Tortorici Pietro Quirino, Tozzi Lamberto, Traverso Angelo, Vagina Mario, Valagussa Claudio, Valdettaro Luigi, Varalda Maurilio Guglielmo, Vaudano Guido, Venturoli Argo, Verecondi-Scortecci Giuseppe, Zagari Mario, Zugaro Folco.

I seguenti candidati sono ammessi al concorso con la riserva di cui al 3° comma dell'art. 1 del bando di concorso:

Palazzi Cattaneo Ernesto, Poggiali Arrico, Tinelli Andrea, Tozzi Pietro.

(1129)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a quattro posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo di gruppo A dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visti il R decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18), il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038), ed i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, i primi due recanti diminuzioni e gli altri, aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 4 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) e dovranno pervenire al Ministero stesso non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale, indicherà in essa il proprio cognome, nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà includere la dichiarazione esplicita che egli appartiene alla razza ariana, tenendo presente, agli effetti di tale dichiarazione, che nel caso di attestazione falsa, non soltanto verrà annullata la eventuale nomina al posto, ma saranno anche adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ingegnere e, coloro che risultino laureati posteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del certificato comprovante l'esito favorevole del relativo esame di Stato.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che, alla data di annessione dei detti territori, erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1° titolo di ingegnere civile autorizzato;

2° attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica notarile) di cui all'articolo precedente;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari.

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per aver partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra;

2° per gli ex-combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari, se tanto gli uni, quanto gli altri risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di 4 anni:

1° per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine viene computato, fino a raggiungere il limite massimo di 45 anni, un ulteriore aumento:

1° di due anni a favore degli aspiranti che risultino coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, avvertendo che l'elevazione di cui al punto 1° del presente comma, si cumula con quella di cui al punto 2°.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di quegli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso un'Amministrazione dello Stato, eccettuata quella ferroviaria, da almeno due anni prima della data del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Si prescinde, pure, dal limite massimo di età nei confronti di quei candidati che si trovino nella condizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o per la partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per le suddette iscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni, invece, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di San Marino residenti nella Repubblica, dovranno comprovare la loro appartenenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito Fascista Sammarinese, controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I cittadini di S. Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza. I sammarinesi che risultino iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di S. Marino o dai Segretari Federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

g) certificato generale del casellario giudiziario (su carta da bollo da L. 12);

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Con la detta visita potrà essere particolarmente accertata la capacità visiva del concorrente, la quale dovrà concretarsi nel possesso del campo visivo e del senso cromatico normali con un *visus* complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) dei quali almeno cinque per l'occhio che vede di meno, raggiungibile mediante correzioni di lenti sferiche o cilindriche di — 7 D o + 5 D. La differenza tra la rifrazione dei due occhi non dovrà risultare superiore alle tre diottrie;

i) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa di

cui alle circolari nn. 588 e 957 del *Giornale militare* degli anni 1922 e 1936 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazioni ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione o con uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 gennaio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data del 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta da bollo da L. 4) del podestà del comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

k) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*) *d*) *e*), *g*), *h*) e *k*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*) primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, il quale, in applicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, trovasi nelle condizioni di poter essere ammesso al presente concorso, dovrà anche dimostrare la propria qualità con apposito certificato in carta legale da rilasciarsi dall'Amministrazione presso cui presta servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), 1° comma, un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, qualora esibiscano una attestazione (in carta bollata da L. 4) dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Inoltre tutti gli aspiranti ammessi agli esami orali sono tenuti ad esibire alla Commissione esaminatrice, la patente di abilitazione di 1° grado a condurre automobili, ovvero dovranno comprovare di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Circolo ferroviario di ispezione.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, (Ufficio affari generali e personale) senza riserve, entro il termine all'uopo previsto e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle Comunicazioni, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati, i quali, nel termine come sopra prescritto, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 per i coniugati.

E' ammessa, peraltro, la valutabilità dei titoli preferenziali per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, qualora essi vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello della prova d'esame orale, per il quale giorno debbono, in qualunque caso, risultare prodotti i certificati relativi.

A coloro che risiedono nelle colonie italiane, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti. Per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivata ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

due ispettori superiori tecnici dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dei quali il più anziano con funzioni di presidente;

due funzionari tecnici dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di grado 6°, membri;

un professore di una delle Regie scuole d'ingegneria del Regno, membro.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue, francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 6°, dell'Ispettorato generale medesimo.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi, quale media dei punti riportati nelle materie di esame indicate alle parti I, II, III e IV di cui al successivo art. 13.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che verranno date nelle lingue, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare il 2,5%.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili e con l'osservanza delle norme relative agli invalidi di guerra per la causa fascista, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa della Colonie dell'Africa Orientale, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde; oltre l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno sottoporsi alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

PARTE I. — *Meccanica applicata alle costruzioni e ponti.*

1. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità di edifici (strutture e solai in ferro e in cemento armato, coperture e incavallature in legno, in ferro e in cemento armato; tettoie, pensiline, passerelle, ecc.).
2. Calcoli di resistenza dei muri di sostegno e dei rivestimenti delle gallerie.
3. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità dei ponti in legno, in muratura, in ferro ed in cemento armato. Sovraccarichi di prova; prove statiche e dinamiche.

PARTE II. — *Costruzioni stradali e ferroviarie e per altri servizi - Impianti.*

1. Norme per il tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.
2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.
3. Limiti di pendenza, raggi delle curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a scartamento ridotto e per tramvie.
4. Movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamenti di terrapieni e di trincee. Fognature e drenaggi; opere di difesa dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti.
5. Principali materiali da costruzione.
6. Costruzioni murarie del corpo stradale (tipi principali di muri di sostegno, di tombini ed acquedotti, di ponti e viadotti in legno, in muratura, in ferro, in cemento armato; gallerie).
7. Massicciate ed armamento (tipi principali, traverse, rotaie, deviatoi, ecc.). Allargamento, raccordi altimetrici e planimetrici dei binari.
8. Fabbricati ed impianti (fabbricati per viaggiatori e per merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, allacciamento, ecc.).
9. Segnali (dischi e semafori, apparecchi di sicurezza per le manovre dei segnali, sistemi di blocco). Fermascambi, puntelli e serrature e collegamento tra scambi e segnali. Manovre a distanza dei segnali e degli scambi.
10. Impianti speciali per ferrovie a dentiera.
11. Funi, impianti speciali e fabbricati per funicolari, funivie, teleferiche, ascensori in servizio pubblico. Scale e vie mobili.
12. Tramvie, filovie, autoservizi.

PARTE III. — *Trazione e materiale mobile.*

1. Resistenza al movimento, avviamento, frenatura. Lavoro occorrente al movimento del materiale mobile. Potenza.
2. Principi fondamentali della termodinamica.
3. Macchine a vapore per locomotive (caldaie, cilindri, stantuffi, sistemi di distribuzione, ecc., potere aderente e sforzo di trazione, tabelle di prestazione).
4. Richiamo dei principi fondamentali di elettrotecnica e sue applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica).
5. Motori elettrici per trazione (vari sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie; automotrici e locomotori elettrici).
6. Calcolo degli impianti di trazione elettrica.
7. Motori a scoppio per autoveicoli (organismi che costituiscono il motore a scoppio e loro funzionamento; ciclo Otto; carburazione e accensione; lubrificazione e raffreddamento del motore).
8. Motori Diesel per autoveicoli (organismi che li costituiscono e loro funzionamento; ciclo Diesel; pompe di iniezione).
9. Combustibili per autotrazione (combustibili solidi e gassogeni, combustibili liquidi e gassosi).
10. Automotrici con trasmissione meccanica, a fluido, elettrica.
11. Materiale mobile di funicolari, funivie, ascensori.
12. Veicoli ferroviari e tramviari (carrozze viaggiatori, carri merci, sistemi di frenatura).
13. Veicoli automobili (organi di trasmissione; frizione, cambio di velocità, differenziale; meccanismo di sterzo; sistemi di frenatura; gomme; accessori. Tipi principali di autoveicoli per trasporto di merci e passeggeri; autogassogeni; autoveicoli elettrici).
14. Funzionamento delle officine per la riparazione del materiale ferroviario, tramviario e automobilistico.
15. Principali lavori di riparazione alle locomotive e ai veicoli ferroviari, tramviari e automobilistici (grandi riparazioni, medie e piccole riparazioni, visite periodiche, ecc.).

PARTE IV. — *Legislazione.*

1. Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica.
2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
3. Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori.
4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori.
5. Leggi sulla circolazione stradale.
6. Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e dei Circoli ferroviari di ispezione.
7. Nozioni di diritto corporativo.

PARTE V (facoltativa). — *Lingue estere.*

1. Lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(1079)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente disposizioni per l'ammissione a concorsi di gruppo C, dei personali subalterni delle Amministrazioni dello Stato che hanno conseguito il grado di ufficiale durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visti il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18), il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038), ed i Regi decreti legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, i primi due recanti diminuzione e gli altri aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI, del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 7 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) e dovranno pervenire al Ministero stesso non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale, indicherà in essa il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà includere la dichiarazione esplicita che egli appartiene alla razza ariana, tenendo presente, agli effetti di tale dichiarazione, che, nel caso di attestazione falsa, non soltanto verrà annullata la eventuale nomina al posto, ma saranno anche adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei diplomi di ammissione al liceo classico o al corso superiore dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale, oppure di uno dei titoli equipollenti ai diplomi stessi, conseguiti a norma del Vecchio ordinamento scolastico e cioè di licenza dal corso superiore di scuola ginnasiale o di licenza da scuola tecnica o complementare.

Peraltro, a termini del R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214 ed ai soli fini dell'ammissione al presente concorso, si prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo delle Amministrazioni statali i quali, durante la guerra 1915-1918 o durante il periodo dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, abbiano conseguito il grado di ufficiale.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di licenza (in orginale o in copia autentica notarile) di cui all'articolo precedente;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XII, al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari.

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per aver partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra;

2° per gli ex-combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari, se tanto gli uni, quanto gli altri risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di 4 anni:

1° per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine, viene computato, fino a raggiungere il limite massimo di 45 anni, un ulteriore aumento:

1° di due anni a favore degli aspiranti che risultino coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, avvertendo che l'elevazione di cui al punto 1° del presente comma, si cumula con quella di cui al punto 2°.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di quegli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso un'Amministrazione dello Stato, eccettuata quella ferroviaria, da almeno due anni prima della data del R. decreto 4

febbraio 1937-XV, n. 100. Si prescinde, pure, dal limite massimo di età nei confronti di quei candidati che si trovino nella condizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio e la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, o per la partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per le suddette iscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni, invece, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzioni.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di San Marino residenti nella Repubblica dovranno comprovare la loro appartenenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito fascista sanmarinese controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I cittadini di San Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza. I sammarinesi che risultino iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di San Marino o dai segretari federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

g) certificato generale del casellario giudiziario (su carta da bollo da L. 12);

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

i) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato, ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, tanto gli uni, quanto gli altri, produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 588 e 957 del Giornale militare degli anni 1922 e 1936 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti al 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante il Decreto di concessione della relativa pensione o con uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle colonie nell'A.O., o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 gennaio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data del 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta da bollo da L. 4) del Podestà del comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

k) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal Podestà e da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere c) d), e), g), h) e k) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere c), d), e), g) ed i) primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, il quale, in applicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, trovasi nelle condizioni di poter essere ammesso al presente concorso, dovrà anche dimostrare la propria qualità con apposito certificato in carta legale da rilasciarsi dall'Amministrazione presso cui presta servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui alle lettere c), d), e), h) ed i), 1° comma, un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, qualora esibiscano una attestazione (in carta bollata da L. 4) dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili, (Ufficio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine all'uopo previsto e la domanda non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle Comunicazioni eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati, i quali, nel termine come sopra prescritto, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 per i coniugati.

E' ammessa, peraltro, la valutabilità dei titoli preferenziali per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, qualora essi vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello della prova d'esame orale, per il quale giorno debbono, in qualunque caso, risultare prodotti i certificati relativi.

A coloro che risiedono nelle colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti. Per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

— due funzionari di gruppo *A*, in servizio all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili di grado non inferiore al 6°, dei quali il più elevato in grado assumerà le funzioni di presidente;

— tre funzionari di gruppo *A* in servizio all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili di grado non inferiore all'8°;

— un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, esplicherà le mansioni di segretario.

Art. 9.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di voti verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, con l'osservanza, però, delle disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, agli ex-combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, rispettivamente contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172; nonchè con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde; oltre l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno essere sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) Prove scritte:

1° Componimento italiano.

2° Soluzione di un problema di aritmetica elementare che verrà proposto sugli argomenti seguenti:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, decimali e frazionari.

Sistema metrico decimale. Numeri complessi.

Rapporti e proporzioni numerici. Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del tre semplice.

La trascrizione del tema di aritmetica servirà come saggio di calligrafia.

b) Prova orale:

1° Diritti e doveri dell'impiegato.

2° Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

3° Nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato, nozioni sulla tenuta degli archivi e nozioni di statistica.

4° Elementi di storia dell'Italia dal 1821 ai giorni nostri.

5° Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia e Colonie.

6° Saggio di dattilografia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(1080)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.